



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo DEL ROSARIO Presidente

dr. Guido PETRIGNI Consigliere

dr. Federico LORENZINI Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23806** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 49994, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell’agente contabile “RISTHOTEL s.r.l.” (P. IVA 02645950417), in persona del legale rappresentante Maurizio Tombari (codice fiscale TMBMRZ73D10H294A), gestore della struttura ricettiva

“Hotel Perticari” in Pesaro per l’esercizio finanziario 2021;

visti gli atti ed i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2025, con l’assistenza del segretario del Collegio, dott. Valerio Carletti, il consigliere relatore, dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l’agente contabile sig. Maurizio Tombari.

FATTO E DIRITTO

1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti

	afferenti all'imposta di soggiorno da parte del suddetto agente contabile, relativamente all'esercizio finanziario 2021, in favore del Comune di Pesaro.	
	Con relazione d'irregolarità n. 777/2024 il magistrato istruttore ha riferito che il conto in oggetto è stato trasmesso al Comune il 09/02/2022 e da questi alla Corte dei Conti in data 27/05/2022.	
	Nella relazione è stato evidenziato che il Comune di Pesaro ha incaricato le strutture ricettive dell'incasso delle imposte di soggiorno, ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito regolamento ed ha comunicato a questa Sezione l'elenco degli agenti contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.	
	Il conto in esame è stato predisposto utilizzando il mod. 21, come previsto dall'art.1, c. 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, ed è firmato da colui che, secondo l'indicazione dell'Ente, esercita la funzione imprenditoriale di gestione della struttura ricettiva; non risultano passaggi di gestione né scarichi contabili ed amministrativi, di cui all'art. 233, c. 2, del T.U. n. 267/2000.	
	Nel conto risultano dichiarate come rimosse e versate al Comune di Pesaro imposte di soggiorno per complessivi € 14.998,00, di cui € 12.200,00 versate in tesoreria nell'anno di riferimento ed € 2.798,00, afferenti alle riscossioni del quarto trimestre del 2021, nel mese di febbraio 2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del regolamento comunale.	
	A seguito di analitici raffronti tra quanto riportato nel conto, i dati inseriti nel portale "Alloggiati web" e le dichiarazioni trimestrali	
	2	

trasmesse dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento sull'imposta di soggiorno, nonché a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, il magistrato istruttore è giunto alla conclusione, secondo cui si sarebbe verificata una differenza di € 24.256,00 tra l'importo riversato di € 14.998,00 e quello che si sarebbe dovuto riversare, pari ad € 39.254,00.

Pertanto, il magistrato istruttore, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del D.lgs. n.174/2016, ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sull'illustrata criticità, determinante il mancato discarico e la richiesta di condanna dell'agente contabile al pagamento in favore del Comune di Pesaro dell'importo di € 24.256,00, a titolo di imposte di soggiorno per l'esercizio finanziario 2021.

2. Successivamente alle contestazioni di cui alla relazione d'irregolarità n.777/2024 ed alla richiesta di pronunciamento del Collegio, l'agente contabile ha trasmesso le note del 2/12/2024 e del 30/01/2025, in cui ha fornito ulteriori precisazioni, con richiesta di rettifica del computo relativo all'individuazione del numero globale dei pernottamenti esenti ed istanza di regolarizzazione, previo riversamento al Comune di Pesaro dell'ulteriore importo pari ad € 15.920,00.

3. A tal proposito, il Collegio osserva che all'udienza del 18/03/2025 l'agente contabile ha confermato di avere provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria, chiedendo al Collegio di prendere atto dell'avvenuto versamento di € 15.920,00, riservandosi, altresì, di produrre ulteriore documentazione - poi effettivamente trasmessa - attestante la certezza del relativo buon esito.

	Il Pubblico Ministero ha concluso con richiesta di declaratoria di	
	cessazione della materia del contendere in ipotesi di conferma della	
	regolarità del versamento.	
	4. Ciò premesso, considerata la sopravvenuta e documentata	
	regolarizzazione, mediante il pagamento al Comune di Pesaro	
	dell'importo di € 15.920,00, in aggiunta alla somma precedentemente	
	versata di € 14.998,00, può dichiararsi la cessata materia del contendere	
	e provvedersi al discarico in favore dell'agente contabile.	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese	
	processuali.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e	
	provvede al discarico in favore dell'agente contabile "RISTHOTEL	
	s.r.l.", relativamente al conto giudiziale n. 49994, concernente la	
	riscossione delle imposte di soggiorno per conto del Comune di Pesaro,	
	da parte della struttura ricettiva "Hotel Perticari", per l'esercizio 2021.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Ancona, nelle camere di consiglio del 18 e 19 marzo 2025.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Federico Lorenzini	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 6 maggio 2025	
	Il Funzionario amministrativo	
	Dott. Valerio Carletti	
	(f.to digitalmente)	
	4	